

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **NOVITA' IN MATERIA DI "DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE" INTRODOTTE DAL D.L. 193/2016**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'emanazione del DL del 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, vengono previste, tra le altre, nuove disposizioni in materia di dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

L'art. 5, infatti, riscrive la disciplina delle dichiarazioni integrative modificando l'art. 2, commi 8 e 8-bis del Dpr 322/1998, stabilendo che, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, cioè entro i termini dell'azione di accertamento da parte dell'ufficio.

L'eventuale credito derivante da una dichiarazione integrativa a favore è compensabile, ma se l'integrativa è trasmessa oltre il termine della presentazione della dichiarazione dell'anno successivo il predetto credito può essere usato solo in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Analogamente, lo stesso articolo 5 interviene anche sull'art. 8, D.P.R. n. 322/1998, che disciplina la dichiarazione Iva, ed in particolare vengono aggiunti i commi 6-bis e 6-ter, i quali prevedono la possibilità di integrare le dichiarazioni Iva per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile entro i termini di accertamento. Per questa ipotesi l'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, o utilizzato in compensazione se vi sono i requisiti di legge.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)